COMUNE DI PRESICCE

"CITTA' DEGLI IPOGEI"

PROVINCIA DI LECCE

Prot._____ Data_____

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

sessione straordinaria urgente prima convocazione

Atto n. 19 **Del 28/04/2016**	**Oggetto: Imposta unica comunale (I.U.C.). Approvazione delle aliquote del tributi sui servizi invisibili (TASI) per l'anno 2016.**

L'anno DUEMILASEDICI , il giorno VENTOTTO , del mese di APRILE , alle ore 18.30 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, previa trasmissione degli invitia tutti i Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del Messo Comunale.

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' CONTABILE

PARERE PARERE FAVOREVOLE

DATA 28/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MARZO VINCENZO

REGOLARITA' TECNICA

PARERE PARERE FAVOREVOLE

DATA 28/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MARZO VINCENZO

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

	Pres.
S. RICCARDO MONSELLATO	**S**
ANTONIO RAONE	**N**
MARISA STIVALA	**S**
ANASTASIA COSI	**S**
PAOLA PONZO	**S**
MAURIZIO MICHELE FRIVOLI	**S**
ALFREDO ANDREA PALESE	**S**
GIANLUIGI DEL SOLE	**S**
GINETTA TONTI	**S**
DE GIORGI MARTINO	**S**
TAMBORRINI ANACLETO	**S**
SBARRO ALBERTO	**S**
ANDREA ORLANDO	**S**

Presenti n.	**12**	Assenti n.	**1**

Partecipa il Segretario Comunale: DOTT. ROBERTO ORLANDO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Dott. PAOLA PONZO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE e CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito per la sola abitazione principale di **€ 48.557,90** alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle **effettive riscossioni conseguite nel 2015 per tale tipologia di versamento**;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

> *676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*
> *677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "*Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015*";

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
   - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
   - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
   - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma

678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale in data 30/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che nel regolamento è stato stabilito il criterio di riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;

DATO ATTO che in ordine alle riduzioni e/o detrazioni TASI si rinvia alle determinazioni approvate in sede di regolamento Comunale per la istituzione del tributo di cui trattasi;

VISTA la propria deliberazione in data odierna, *immediatamente eseguibile*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria (IMU):

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Aliquota ordinaria	10 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 nel modo seguente:

Fattispecie	Aliquota	detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille	€ 15,00
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille	
Altri immobili escluso aree edificabili	0,6 per mille	

Aree edificabili	0,0 per mille	

PRESO ATTO che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito del presente tributo sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione ordinaria delle strade;
- manutenzione ordinaria del verde;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTIO il D.M. 07/03/2016 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2016 al 30/04/2016;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del competente centro di responsabilità ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

CON VOTI

DELIBERA

1) **APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016:

Fattispecie	Aliquota	detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze	1 per mille	€ 15,00
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille	
Altri immobili escluso aree edificabili	0,6 per mille	
Aree edificabili	0,0 per mille	

2) **PRECISARE CHE** le tariffe sopra stabilite sono quelle già in vigore nell'anno 2015, per cui assicurano il rispetto del vincolo dell'impossibilità per gli enti locali di aumenti tariffari, così come disposto dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015;
3) **STIMARE** in €. 40.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle tributo di cui trattasi, in considerazione delle nuove disposizioni introdotte in materia dalla legge di stabilità 2016;
4) **DARE ATTO** che i proventi della TASI andranno a finanziare in minima parte i seguenti servizi indivisibili:
   - illuminazione pubblica;
   - sicurezza;
   - manutenzione ordinaria delle strade;
   - manutenzione ordinaria del verde;
5) **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
6) **PUBBLICARE** le aliquote TASI sul sito internet del Comune, nella sezione appositamente dedicata;
7) **PROPORRE** l'immediata eseguibilità…..

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'antescritta proposta di deliberazione;

VISTO l'allegato resoconto stenotipografico (allegato A)

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

VISTI i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli nr.8 (Maggioranza), contrari //, astenuti nr.4 (De Giorgi Martino, Tamborrini Anacleto, Sbarro Alberto e Orlando Andrea, su nr. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs 267/2000, con votazione separata resa nelle forme di legge che ha avuto il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti nr. 12 (dodici) ;

Voti favorevoli nr. 8 (Maggioranza);

Voti contrari //

Astenuti nr.4 (De Giorgi Martino, Tamborrini Anacleto, Sbarro Alberto e Orlando Andrea).

COMUNE DI PRESICCE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 APRILE 2016

PUNTO 7 O.D.G.

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) Approvazione e conferma delle aliquote dei Tributi su servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016

PRESIDENTE – Prego, assessore.

ASSESSORE COSI – Ho detto prima che la nota riguarda sia l'Imu sia la Tasi ed è rimasta invariata.

PRESIDENTE – Favorevoli?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 8
ASTENUTI – 4

PRESIDENTE – Per l'immediata eseguibilità?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 8
ASTENUTI – 4

Atto Num. 19 **Del** 28/04/2016

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to DOTT. PAOLA PONZO	F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e pe gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

Presicce, li

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO	**IL MESSO COMUNALE**	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to Maria Tonina COLETTA	F.to: Salvatore BRIGANTE	F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

☐ E' stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al CO.RE.CO. per il controllo;

☐ Decorsi dieci girni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3°, T.U. n. 267/2000)

☐ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.

☐ Avendo il CO.RE.CO. comunicato di on aver riscontrato vizi di illegittimità (art. 134 comma 1° T.U. 267/2000 provv. N._____ del_____ prot._____ sez._____

Presicce li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO

La presente copia è conforme all'orginale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Presicce li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ROBERTO ORLANDO